

Decreto Ministeriale del 15 Maggio 2001

Istituzione presso la Direzione III del Dipartimento del tesoro dell'ufficio XIII - Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 123, paragrafo 4;

Visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'art. 31 e l'art. 34, paragrafo 2, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro;

Vista la decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;

Visto l'orientamento del consiglio ECOFIN del 12 febbraio 2001 riguardante la proposta di regolamento relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1996 con il quale al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stata affidata la cura e il coordinamento di tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visti i D.M. 8 giugno 1999 e D.M. 19 dicembre 2000, [n. 108118] del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con i quali è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuisce alla Guardia di finanza funzioni di polizia economica e finanziaria e di tutela del bilancio pubblico e dell'Unione europea, e che, a tal fine, stabilisce che sono demandati al Corpo della Guardia di finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;

Tenuto conto di tutte le altre iniziative comunitarie in materia di falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dal contante;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di costituire un ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione delle banconote, delle monete metalliche e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante;

Decreta:

1.

1. (1).

2. (2).

3.

All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 1, comma 11, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, [n. 108118], dopo le parole «Ufficio ispettivo centrale», le parole «(diciassette unità dirigenziali di cui nove finalizzate a verifiche di particolare complessità e otto finalizzate a verifiche di media complessità)», sono sostituite dalle seguenti: «(sedici unità dirigenziali di cui nove finalizzate a verifiche di particolare complessità e sette finalizzate a verifiche di media complessità)».

4.

All'ufficio di cui al comma 1 del presente decreto, è assegnato personale non dirigenziale già in servizio presso il Dipartimento del tesoro e personale della Guardia di finanza in servizio presso il Gabinetto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data del 1° giugno 2001.

(1) Aggiunge l'ufficio XIII, con le relative attribuzioni, al punto 1.3. dell'art. 1, D.M. 8 giugno 1999.

(2) Aggiunge i punti 1.3-bis e 1.3-ter all'art. 1, D.M. 8 giugno 1999.

Data di aggiornamento: 16/03/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26/05/2001 ed è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 08 Giugno 1999